REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 571 del 15/04/2019

Seduta Num. 15

Questo lunedì 15 **del mese di** aprile

dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Caselli Simona	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/564 del 03/04/2019

Struttura proponente: AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE E FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maurizio Mainetti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 117 della Costituzione, che individua la Protezione Civile tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni fatto salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, che resta riservata alla potestà Stato;

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" ed in particolare l'art. 6, comma 1, che stabilisce "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata", e che "a tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i.;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

- la L.R. n. 1 del 7/2/2005, "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile", e, in particolare gli articoli:

  - 14, comma 2 che stabilisce che l'Agenzia Regionale per lo svolgimento delle attività regionali di

protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle strutture operative di cui all'art. 11, comma 1, lett. e) ed f), nonché, di ogni soggetto pubblico o privato che svolga compiti d'interesse della protezione civile – lettera i);

- 23, comma 6 che prevede presso l'Agenzia la costituzione quale presidio permanente della regione il Centro Operativo Regionale per la protezione civile (COR), preposto alle attività ed ai compiti della sala operativa, definiti nel regolamento di cui all'art. 21, comma 6, lettera;

- il decreto-legge 15 maggio 2012 n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., con la quale anche in coerenza con le previsioni della L. n. 56/2014 si è provveduto alla riforma del sistema di governo del territorio, con la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance multilivello;

- in particolare l'art. 19 comma 3 della succitata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., con il quale si dispone che L'Agenzia regionale di Protezione Civile istituita con L.R. n. 1/2005 è rinominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile " ed esercita le funzioni attribuitele dalla legge in parola, comprese quelle attribuite alle province;

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 che approva il "Codice di Protezione Civile";

Considerato che:

- l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", ha previsto che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle

attività di protezione civile, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze;

- l'art. 4, comma 2, del medesimo D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 prevede che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;

- ai sensi del citato art. 13, comma 2 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, tra i soggetti concorrenti sono contemplate le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

- con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, emanata ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 5, del decreto legge n. 343 del 2001 abrogato dall'art. 48, comma 1, lett. e), D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, sono state fornite indicazioni per il "Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose";

- la citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 - nelle more dell'adozione delle Direttive di cui all'art. 15 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 continua a trovare applicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del medesimo decreto secondo cui "*Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile*";

- con la Direttiva del 2 maggio 2006 il Dipartimento della Protezione Civile ha formulato indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari e stradali ed incidenti con presenza di sostanze pericolose;

- il Gruppo FS, controllante al 100% delle Società RFI, Trenitalia, Mercitalia e Busitalia, gestisce i rapporti istituzionali con lo Stato e con le altre autorità

istituzionali per il Gruppo FS;

- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" disciplina l'organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento e dispone, all'art.3.3, anche gli interventi che il Gruppo FS e Protezione Civile devono porre in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento di rilievo nazionale;

- con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138/T, è stata concessa alla RFI la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ed è stato stabilito, all'art.3, l'obbligo per il concessionario di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, nonché di mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza allineati e comparabili a quelli delle principali reti europee, anche con riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza sulle linee e sugli impianti;

- l'art. 9 del richiamato decreto di concessione sancisce che RFI, per esigenze di difesa nazionale, ordine pubblico e protezione civile, è tenuta a rispettare gli obblighi e prestare i servizi richiesti dalle competenti autorità, con oneri da determinarsi in appositi contratti stipulati tra il Concessionario e l'autorità richiedente;

- Trenitalia gestisce i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in virtù di licenza n. 1/2000, del titolo autorizzatorio ex art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, entrambi rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dei certificati di sicurezza rilasciati da RFI;

- Mercitalia gestisce la logistica e il trasporto merci;

- Busitalia si occupa prevalentemente di trasporto persone con autobus, oltre ad altre modalità di trasporto;

- il Gruppo FS, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DPCM 10 febbraio 2017, partecipa previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile fornendo

il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento dell'attività di emergenza;

- la gestione delle emergenze nel settore dei trasporti ferroviari, per la sua articolazione e dislocazione sul territorio, è caratterizzata da un ingente impegno di risorse, da una utilizzazione massiccia di mezzi e da una presenza molteplice di enti ed istituzioni che operano ed intervengono, anche contemporaneamente, per rimuovere gli inconvenienti causati dall'emergenza, alleviare le situazioni di disagio ai viaggiatori e consentire il ripristino della normalità dell'esercizio ferroviario;

- al fine di concertare taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra l'Agenzia Regionale Protezione Civile (oggi Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) e il Gruppo FS, con riferimento alla definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi, in data 26.11.2009 è stato sottoscritto tra le parti un Protocollo d'intesa di durata quinquennale, seguito da una Convenzione stipulata in data 30.04.2015, di durata quadriennale;

- ai fini del rinnovo della suddetta Convenzione, sono stati organizzati una serie di incontri e scambi informativi ed è stato approfondito il percorso tra le parti finalizzato a garantire una maggiore collaborazione nelle diverse attività comuni nelle fasi di previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza (D. Lgs. n. 1/2018 art. 2), anche attraverso esercitazioni operative;

- presso l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è attiva la Sala Operativa di Protezione Civile, sia per attività di previsione e prevenzione, sia per il supporto al sistema di Protezione Civile per la gestione delle emergenze, in particolare per quanto concerne il coordinamento degli interventi e delle attività delle strutture regionali;

- nell'ambito della Sala Operativa regionale, opera il Centro Funzionale, attivato ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione

organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile", che svolge tutte le attività legate all'allertamento e ricopre il ruolo di struttura tecnico-scientifica di supporto alle Autorità di Protezione Civile;

- in data 03 ottobre 2018 è stata rinnovata la Convenzione tra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Amministratore Delegato di FS, che fornisce le indicazioni per la corretta gestione dell'emergenza in ambito ferroviario;

- l'art. 12 di tale Convenzione stabilisce che la stessa è quadro di riferimento per eventuali ulteriori accordi in ambito regionale;

Ritenuto pertanto necessario, per le finalità sopra espresse, procedere all'approvazione dello schema di apposita Convenzione quinquennale, onde permetterne la successiva sottoscrizione;

Vista la propria deliberazione n. 652 del 14 maggio 2007 avente per oggetto "Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all'attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005" mediante la quale viene disposto che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005 provvede il Direttore dell'Agenzia regionale in conformità ad uno schema-tipo previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

Considerato che l'assoluta preminenza degli obiettivi stabiliti dalle citate disposizioni legislative statali e regionali richiede, da parte della Regione Emilia-Romagna – Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile il massimo sforzo teso al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi resi alla popolazione in materia di protezione civile;

Richiamate:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e succ.mod.;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod., ed in particolare l'art. 23;

- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 10;

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4" per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 01 agosto 2017, n. 18 recante "disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia Romagna 2017-2019" ed in particolare, al capo III art. 16 che disciplina l'affidamento e attribuzione alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 "Bilancio di Previsione della Regione Emilia Romagna 2019-2021";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2416/2008 n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 ad oggetto: "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1129 del 24 luglio 2017, con la quale è stato rinnovato, fino al 31/12/2020, l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza del territorio e la Protezione Civile, conferito al Dott. Maurizio Mainetti con deliberazione n. 1080/2012;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 2238 del 26/06/2018, recante "Rinnovo dell'incarichi dirigenziali dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile"

Richiamate altresì le circolari del Capo di Gabinetto e del Presidente della Giunta Regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative a indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della deliberazione n. 468/2017";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono qui richiamati:

1. di approvare il proseguimento della collaborazione quinquennale con Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. mediante la definizione e la sottoscrizione, con l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di apposita Convenzione;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. di cui all'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che alla sottoscrizione della soprarichiamata Convenzione provvederà il Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
4. di individuare l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile quale referente per tutte le attività regionali connesse con lo schema di convenzione di cui all'Allegato "A";
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito della l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al seguente indirizzo internet: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/.

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2,

DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1

TRA

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna (di seguito indicata anche come Agenzia) rappresentata dal Direttore pro-tempore Dott. Maurizio Mainetti domiciliato in Viale Silvani n.6 – 40122 Bologna.

E

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito indicata anche come Gruppo FS) rappresentata dal Direttore Centrale Protezione Aziendale di Ferrovie dello Stato Italiane Dott. Franco Fiumara, che interviene nel presente atto anche in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito indicata come RFI) di Trenitalia S.p.A. (di seguito indicata come Trenitalia), di Mercitalia Logistics S.p.A. (di seguito indicata come Mercitalia) e di Busitalia Sita Nord S.r.l. (di seguito indicata come Busitalia),

congiuntamente indicate come le "parti"

PREMESSO

- che l'art. 4, comma 1, del D. Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile", ha previsto che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio

nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze;

- che l'art. 4, comma 2, del medesimo D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 prevede che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto o con altri soggetti pubblici;
- che, ai sensi del citato art. 13, comma 2 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, tra i soggetti concorrenti sono contemplate le aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;
- che con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, emanata ai sensi dell'art.5, commi 1 e 5, del decreto legge n. 343 del 2001 abrogato dall'art. 48, comma 1, lett. e), D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, sono state fornite indicazioni per il "Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose";
- che la citata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 - nelle more dell'adozione delle Direttive di cui all'art. 15 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 continua a trovare applicazione ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del medesimo decreto secondo cui "*Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa*

in materia di protezione civile";

- che con la Direttiva del 2 maggio 2006 il Dipartimento della Protezione Civile ha formulato indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari e stradali ed incidenti con presenza di sostanze pericolose;
- che il Gruppo FS, controllante al 100% delle Società RFI, Trenitalia, Mercitalia e Busitalia, gestisce i rapporti istituzionali con lo Stato e con le altre autorità istituzionali per il Gruppo FS;
- che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, concernente "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" disciplina l'organizzazione e il funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento e dispone, all'art.3.3, anche gli interventi che il Gruppo FS e Protezione Civile devono porre in essere nel rispetto delle proprie competenze e procedure in caso di evento di rilievo nazionale;
- che con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 31 ottobre 2000 n. 138/T, è stata concessa alla RFI la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ed è stato stabilito, all'art.3, l'obbligo per il concessionario di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, nonché di mantenere adeguati livelli e standard di sicurezza allineati e comparabili a quelli delle principali reti europee, anche con riferimento ai nuovi sistemi di sicurezza sulle linee e sugli impianti;
- che l'art. 9 del richiamato decreto di concessione sancisce che RFI, per esigenze di difesa nazionale, ordine pubblico e protezione civile, è tenuta a rispettare gli obblighi e prestare i servizi richiesti dalle competenti

autorità, con oneri da determinarsi in appositi contratti stipulati tra il Concessionario e l'autorità richiedente;

- che Trenitalia gestisce i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci in virtù di licenza n. 1/2000, del titolo autorizzatorio ex art. 3, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, entrambi rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dei certificati di sicurezza rilasciati da RFI;
- che Mercitalia gestisce la logistica e il trasporto merci;
- che Busitalia si occupa prevalentemente di trasporto persone con autobus, oltre ad altre modalità di trasporto;
- che il Gruppo FS, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DPCM 10 febbraio 2017, partecipa previo invito, alle riunioni del Comitato Operativo della Protezione Civile fornendo il proprio contributo nella direzione unitaria e nel coordinamento dell'attività di emergenza;
- che la gestione delle emergenze nel settore dei trasporti ferroviari, per la sua articolazione e dislocazione sul territorio, è caratterizzata da un ingente impegno di risorse, da una utilizzazione massiccia di mezzi e da una presenza molteplice di enti ed istituzioni che operano ed intervengono, anche contemporaneamente, per rimuovere gli inconvenienti causati dall'emergenza, alleviare le situazioni di disagio ai viaggiatori e consentire il ripristino della normalità dell'esercizio ferroviario;
- che al fine di concertare taluni aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra l'Agenzia e il Gruppo FS, con riferimento alla definizione degli interventi e della struttura organizzativa necessaria per fronteggiare gli eventi calamitosi, in data 26 11.2009 è stato sottoscritto tra le parti un Protocollo d'intesa di durata quinquennale, seguito da una Convenzione stipulata in data

30.04.2015, di durata quadriennale;

- che ai fini del rinnovo della suddetta Convenzione, sono stati organizzati una serie di incontri e scambi informativi ed è stato approfondito il percorso tra le parti finalizzato a garantire una maggiore collaborazione nelle diverse attività comuni nelle fasi di previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell'emergenza (D. Lgs. n. 1/2018 art. 2), anche attraverso esercitazioni operative;
- che in Regione Emilia Romagna è in vigore la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1;
- che in Agenzia è attiva la Sala Operativa di Protezione Civile, sia per attività di previsione e prevenzione, sia per il supporto al sistema di Protezione Civile per la gestione delle emergenze, in particolare per quanto concerne il coordinamento degli interventi e delle attività delle strutture regionali;
- che, nell'ambito della Sala Operativa regionale, opera il Centro Funzionale, attivato ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione Civile", che svolge tutte le attività legate all'allertamento e ricopre il ruolo di struttura tecnico-scientifica di supporto alle Autorità di Protezione Civile;

CONSIDERATO

- che in data 03 ottobre 2018 è stata rinnovata la Convenzione tra il Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e

l'Amministratore Delegato di FS, che fornisce le indicazioni per la corretta gestione dell'emergenza in ambito ferroviario;

- che l'art. 12 di tale Convenzione stabilisce che la stessa è quadro di riferimento per eventuali ulteriori accordi in ambito regionale;

DATO ATTO

che le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE

L'Agenzia e il Gruppo FS con la presente Convenzione assicurano un ulteriore sviluppo ai reciproci rapporti istituzionali di collaborazione, al fine di conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell'ambito dei contesti emergenziali, della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la circolazione ferroviaria, ovvero contesti emergenziali che seppur non riguardanti la circolazione ferroviaria possano comunque richiedere l'impiego delle risorse del Gruppo FS, perseguendo finalità di tutela degli interessi fondamentali della collettività.
A tal fine sono state individuate le aree di comune interesse che vengono di seguito elencate:

A) Emergenze ferroviarie per le quali può essere richiesta la collaborazione/intervento del Sistema di Protezione Civile:
   - Criticità/emergenze ferroviarie per cause tecniche;

- Criticità/emergenze ferroviarie per cause di forza maggiore, cause naturali e antropiche;
- Incidenti ferroviari (disciplinato dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2.5.2006, con la quale sono state fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari).

B) Emergenze/eventi che possono richiedere l'impiego delle risorse appartenenti al Gruppo FS:

- Calamità di origine naturale o antropica;
- Emergenze nazionali di altra natura;
- Spostamento di un elevato numero di persone;
- Eventi a rilevante impatto locale-manifestazioni pubbliche.

C) Attività di previsione e prevenzione:

- Sistemi di previsione di fenomeni calamitosi in ambito ferroviario;
- Esercitazioni, comprese quelle che si svolgono in ambito ferroviario;
- Redazione di piani di Protezione Civile;
- Informazioni ai viaggiatori (compreso l'utilizzo dei social network) e alla stampa;
- Formazione;
- Campagne informative.

ARTICOLO 2
CONTRIBUTO DELLE PARTI

Nell'ottica di una proficua collaborazione e di un miglior coordinamento nelle fasi di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza, le parti si rendono reciprocamente

disponibili a concordare ogni iniziativa utile a tale scopo. In particolare:

A) Il Gruppo FS per il tramite delle sue società operative:

1. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1 e qualora se ne ravvisi congiuntamente fra le parti la necessità, la presenza di propri qualificati funzionari presso la Sala Operativa regionale di Protezione Civile, nonché la presenza di propri rappresentanti nei Centri Operativi di Protezione Civile eventualmente attivati a livello territoriale;
2. assicura le informazioni specifiche riguardanti il sistema infrastrutturale, al fine della valutazione del rischio e per la predisposizione di scenari per l'emergenza;
3. fornisce all'Agenzia, previo accordo in relazione alla disponibilità, il MASS (*Movable Advanced Security System*) e le riprese dei droni;
4. a supporto delle iniziative della protezione civile regionale, quali ad esempio la realizzazione di campi base o l'allestimento di sedi logistiche provvisorie, mette a disposizione, ove possibile, spazi di competenza quali aree adiacenti le stazioni, impianti, scali ferroviari per la sosta dei mezzi (l'elenco è da considerarsi esemplificativo e non esaustivo);
5. concede ospitalità in comodato gratuito presso il sedime ferroviario alle tecnologie di telecomunicazione dell'Agenzia, previa richiesta e verifica del progetto e della fattibilità tecnica;
6. assicura uomini e mezzi per fronteggiare situazioni di criticità/emergenze, dietro richiesta delle autorità di Protezione Civile competenti per territorio e tenuto conto delle proprie disponibilità;
7. collabora con l'Agenzia, in coordinamento con RFI,

Trenitalia, Mercitalia e Busitalia, per la stesura della pianificazione di Protezione Civile di interesse nazionale, e collabora altresì, sempre in coordinamento con RFI, Trenitalia, Mercitalia e Busitalia, con le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile per la stesura dei piani di Protezione Civile locali;

8. predispone in collaborazione con l'Agenzia e le strutture territoriali di Protezione Civile, attività esercitative finalizzate alla stesura/verifica dei piani di Protezione Civile, anche sulla base delle disposizioni impartite dal Decreto Ministeriale del 28/10/2005 concernente la "Sicurezza nelle gallerie";
9. garantisce l'assistenza dei propri clienti, nei limiti delle possibilità e disponibilità della propria organizzazione, con riferimento alle emergenze di cui al precedente art. 1, anche in collaborazione con le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile intervenute sul luogo dell'evento;
10. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art.1, previa sottoscrizione di specifici accordi con l'Agenzia per la definizione di costi e condizioni, il trasporto dei Volontari delle organizzazioni regolarmente riconosciute e del personale della Protezione Civile, tenuto conto delle proprie disponibilità;
11. assicura, con riferimento agli eventi di cui al precedente art. 1, previa sottoscrizione di specifici accordi con l'Agenzia per la definizione di costi e condizioni, il materiale rotabile ritenuto necessario per garantire il trasferimento di un gran numero di persone, merci mezzi e attrezzature;
12. assicura con riferimento agli eventi di cui al precedente

art. 1, assistenza alla popolazione coinvolta, mettendo a disposizione dell'Agenzia vetture letto/cuccette, autobus, nei limiti delle proprie disponibilità con oneri da imputarsi come stabilito al successivo art. 9;

13. fornisce supporto per la diffusione delle campagne informative promosse da DPC con i mezzi di diffusione del Gruppo FS;
14. in caso di emergenze per cui l'Agenzia abbia responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018, può fornire eventuale supporto nelle verifiche di agibilità con personale tecnico qualificato, previa formazione specifica a cura delle competenti istituzioni di protezione civile;
15. promuove la concessione di spazi e assets in comodato d'uso gratuito alle associazioni di volontariato di protezione civile regolarmente riconosciute nell'elenco territoriale della Protezione Civile;
16. fornisce all'Agenzia l'accesso, previo accordo in relazione alla disponibilità, ai prodotti operativi realizzati per la previsione e prevenzione dei rischi che interessano l'infrastruttura ferroviaria.

B) L'Agenzia:

1. concorda con FS specifici modelli d'intervento per la gestione delle emergenze al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi che interessano l'ambito ferroviario;
2. assicura a FS la messa a disposizione delle informazioni in proprio possesso riguardanti i piani di Protezione Civile redatti a livello territoriale e le indicazioni in essi contenute con particolare riferimento a quelle necessarie in occasione di criticità che vedono coinvolti gli impianti e/o il

traffico ferroviario;

3. rende disponibili a FS i prodotti del sistema di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile ed ogni notizia utile che possa costituire, con l'evoluzione nel tempo, criticità per il regolare svolgimento del servizio del trasporto ferroviario;
4. rende disponibili dati e informazioni relativi ad eventi emergenziali (idraulico, idrogeologico, sismico, incendi, ecc.) che dovessero verificarsi in ambito regionale;
5. sottoscrive specifici accordi con Trenitalia per la definizione di costi e condizioni per l'impiego di risorse finalizzate al trasporto dei Volontari da e per le aree disastrate da eventi calamitosi e per il trasporto su treno anche al verificarsi di gravi impedimenti che pregiudichino il regolare utilizzo della viabilità stradale;
6. sottoscrive, se del caso, con Trenitalia appositi accordi per la definizione di costi e condizioni di trasporto, nei limiti delle disponibilità, per la messa a disposizione di materiale rotabile ritenuto necessario in caso di calamità, nonché di quello atto a garantire il trasferimento di un gran numero di persone in caso di emergenza;
7. assicura, laddove non sufficienti le risorse di FS, e previa necessaria verifica congiunta, l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio regionale, per una collaborazione con FS, in occasione di criticità riguardanti l'infrastruttura ferroviaria nonché il trasporto ferroviario di passeggeri;
8. supporta con le proprie risorse FS nelle attività di coordinamento operativo svolte dallo stesso in

occasione di situazioni emergenziali che interessano l'ambito ferroviario;

9. mette a disposizione di FS, presso la Sala Operativa regionale di Protezione Civile, una o più postazioni per la gestione delle emergenze;
10. rende disponibili a FS, in funzione dell'emergenza venutasi a creare, informazioni ed immagini raccolte dai propri sistemi, anche cartografici e di Web GIS, che possano essere di supporto alla gestione delle emergenze;
11. fornisce e aggiorna i riferimenti (telefono, fax, posta elettronica) della Sala Operativa regionale di Protezione Civile, allo scopo di rendere quanto più tempestiva possibile l'azione di collegamento tra le strutture che operano a livello territoriale;
12. mette a disposizione, se del caso, l'elenco delle organizzazioni di Protezione Civile riconosciute ed operative sul territorio.

ARTICOLO 3

PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E PER INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE ED ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

3.1 Ruoli e compiti

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Agenzia opera a livello regionale e svolge sia un ruolo di indirizzo e coordinamento sia operativo, in accordo e sinergia con le Prefetture di giurisdizione.

Con particolare riguardo alle attività di previsione e gestione dell'emergenza, le parti svolgono i ruoli e compiti schematicamente descritti nella seguente Tabella I

Tabella I

FS a livello territoriale	**L'Agenzia:**

• Gestisce emergenze ferroviarie. • Fornisce gli elementi informativi ai fini dell'intervento da parte del sistema di Protezione Civile per emergenze ferroviarie al fine di un loro eventuale intervento, in collegamento con la struttura Centrale di FS. • Informa il livello centrale sull'andamento della gestione dell'emergenza.	• Gestisce le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza dei rischi naturali, nonché il supporto tecnico-scientifico in caso di emergenza, tramite il Centro Funzionale. • Mantiene costanti contatti informativi con i soggetti istituzionali e, ove possibile, con i principali soggetti coinvolti nella gestione di un'emergenza, compreso FS e, in generale, i gestori di Infrastrutture Critiche. • In caso di evento, se necessario, attiva in tutto o in parte l'Unità di Crisi regionale, con compiti di supporto alle Autorità di Protezione Civile, di definizione delle strategie di intervento e delle risorse umane e strumentali da impiegare. • Redige periodicamente report informativi sulla situazione in corso, che possono essere diffusi anche all'esterno tramite opportuni canali informativi. • Comunica, appena disponibili,

	i dati forniti dall'INGV relativi ad eventi sismici significativi (ML ≥ 4.0) verificatisi sul territorio nazionale. • Garantisce il supporto alle attività di coordinamento operativo svolte da FS in occasione delle emergenze di carattere ferroviario.

3.2 Trasmissione delle informazioni fra Sale Operative

Le parti concordano la necessità di mantenere un costante flusso di informazioni tra le Sale Operative di RFI di livello territoriale e la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile, in particolar modo nel caso di evento emergenziale sulla rete ferroviaria o che coinvolga anche la rete ferroviaria secondo la schede All. A).

Le parti prevedono di interagire fin dalla fase previsionale, se l'evento lo consente e se gli effetti al suolo attesi fanno temere il verificarsi di danni alla rete ferroviaria.

In caso di allerta di protezione civile colore arancione per tipologie di rischio che possono interessare la rete ferroviaria, o quando ritenuto utile, l'Agenzia per il tramite del proprio Centro Operativo Regionale (COR) prende contatto con i referenti del Gruppo FS interessati e concorda la loro partecipazione, anche a mezzo videoconferenza o comunicazione telefonica in modalità viva voce, al primo briefing meteo utile o ad un apposito aggiornamento presso il COR.

3.3 Codici per informazione, allertamento ed intervento

Al verificarsi delle criticità/emergenze ferroviarie di cui all'art.1 lettera A) e B), le comunicazioni relative alle fasi di informazione, allertamento ed intervento fra le rispettive Sale Operative vengono scambiate utilizzando i codici riportati nella seguente Tabella II:

Tabella II

GRUPPO FS		SISTEMA PROTEZIONE CIVILE
Codice Verde	Informazione	Monitoraggio
Codice Giallo	Allerta	Predisposizione
Codice Rosso	Necessità d'intervento	Intervento

I codici suddetti vengono adottati per le sole comunicazioni interne fra il Gruppo FS e l'Agenzia.

Gli incidenti ferroviari sono disciplinati dalla Direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 2 maggio 2006, pubblicata nella G.U.R.I. n. 101 del 3.5.2006, con la quale sono state fornite indicazioni operative specifiche cui far riferimento in occasione, tra l'altro, di incidenti ferroviari.

Resta ferma la competenza delle strutture di Protezione Civile riguardo alla decisione circa la predisposizione ed effettuazione degli interventi sulla base delle informazioni in loro possesso.

ARTICOLO 4

EVENTI STRAORDINARI CHE PREVEDONO LO SPOSTAMENTO DI UN CONSIDEREVOLE NUMERO DI PERSONE

In occasione di eventi straordinari che prevedono lo spostamento di un considerevole numero di persone, il Gruppo FS assicura la disponibilità, in termini di risorse tecniche ed umane, a collaborare alla pianificazione ed organizzazione del trasporto con materiale rotabile e autobus delle persone coinvolte. Per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione

interessata il Gruppo FS potrà avvalersi dell'ausilio del volontariato di Protezione Civile, ai sensi del successivo articolo 7.

ARTICOLO 5
FORMAZIONE

L'Agenzia ed il Gruppo FS svolgeranno congiuntamente attività di informazione, formazione e addestramento, sia a livello nazionale che locale, sulle tematiche prevenzione, pianificazione e gestione delle emergenze conseguenti ai rischi naturali ed antropici.

Con l'obiettivo di promuovere e sostenere le attività congiunte di formazione e di esercitazione, l'Agenzia e il Gruppo FS svolgeranno specifici percorsi formativi e di aggiornamento destinati:

A) congiuntamente, al personale del Gruppo FS, e al personale dell'Agenzia che interviene nella gestione delle crisi e delle emergenze, al fine di migliorare la reciproca conoscenza dei propri ambiti di responsabilità e di azione, di garantire un'efficace comunicazione negli scenari di riferimento e sviluppare una capacità di risposta sinergica;
B) disgiuntamente: al personale del Gruppo FS, al fine di formare una cultura generale di Protezione Civile; ai volontari appartenenti alle organizzazioni del volontariato censite nell'elenco territoriale della Protezione Civile con l'obiettivo di fornire le conoscenze tecniche e relazionali di base per operare in sicurezza in ambito ferroviario.

Le parti assicurano reciprocamente lo scambio di informazioni sulle iniziative di formazione svolte autonomamente sulle tematiche di interesse comune.

I programmi formativi potranno coinvolgere, a seguito di specifici accordi, anche il personale delle diverse componenti del Sistema della Protezione Civile nell'ottica di integrare le competenze tecniche già presenti, rendendo

omogeneo l'approccio alle problematiche di Protezione Civile, concorrendo alla diffusione ed applicazione di un metodo comune.

ARTICOLO 6

ORGANIZZAZIONE AI FINI DELL'ASSISTENZA IN OCCASIONE DI EMERGENZE FERROVIARIE

Gli interventi in area ferroviaria da parte del personale e/o dei volontari di Protezione Civile, opportunamente formati sui rischi connessi ed adeguatamente equipaggiati e dotati del materiale necessario per svolgere l'intervento, devono essere coordinati dal personale ferroviario preposto o dal Direttore Tecnico del Soccorso dei VV.F., qualora intervenuti, ed avvenire, per quanto possibile, nelle località di servizio (stazioni, fermate, bivi, posti di comunicazione, ecc.).

L'assistenza ai passeggeri, l'impiego dei generi di prima necessità ed il servizio di trasporto sostitutivo, sono così definiti:

a) in caso di emergenza dovuta a problemi all'infrastruttura o al sistema ferroviario, l'assistenza ai passeggeri ferroviari, che necessitano di generi di prima necessità e/o del servizio sostitutivo è svolta da FS, anche mediante:
    1. impiego di proprio personale e propri mezzi
    2. apertura straordinaria degli ambienti (sale e wc) delle stazioni ferroviarie di linea e dei punti ristoro
    3. quant'altro necessario per gestire l'emergenza.

Le operazioni di assistenza possono vedere, su specifica richiesta di FS e previa verifica congiunta con l'Agenzia, anche l'intervento del sistema di Protezione Civile; il

coordinamento delle attività, in ambito ferroviario, è garantito dal personale di FS;

b) in caso di emergenza dovuta a causa di forza maggiore (calamità naturale ecc.), l'Agenzia, attraverso le informazioni ricevute con la scheda allegato (A), può valutare di concerto con FS l'intervento congiunto di personale FS e di personale/volontari di Protezione Civile per specifiche esigenze di supporto (messa a disposizione e distribuzione generi di prima necessità, presidio nelle stazioni ed attività informativa ai viaggiatori e alla popolazione interessata dall'evento, ecc.). Il coordinamento, nel rispetto dei ruoli istituzionali preposti a tale funzione, sarà garantito dal personale ferroviario presente sul posto, con il fine di contribuire a prevenire situazioni di grave disagio ai viaggiatori.

In considerazione delle diverse tipologie di rischio che potranno interessare l'ambito ferroviario, le parti concordano di definire, tramite il gruppo di lavoro, specifici modelli d'intervento da utilizzare al verificarsi di simili circostanze.

ARTICOLO 7

VOLONTARIATO

Gli interventi in area ferroviaria da parte dei volontari di Protezione Civile, opportunamente formati sui rischi connessi ed adeguatamente equipaggiati e dotati del materiale necessario per svolgere l'intervento, devono essere coordinati dal personale del Gruppo FS preposto o dal Direttore Tecnico del Soccorso dei VV.F., qualora intervenuti, ed avvenire, per quanto possibile, nelle pertinenze ferroviarie (es. stazioni, fermate) e stradali.

Per quanto concerne l'impiego del volontariato di Protezione Civile, e gli eventuali costi di rimborso cui agli articoli

39 e 40 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, si rimanda a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, ferma restando la necessità di verifica congiunta con l'Agenzia circa l'utilizzo di risorse del sistema regionale di Protezione Civile.
Resta fermo che le attività di soccorso sanitario urgente sono competenza del Servizio sanitario Emergenza Urgenza "118" competente per territorio.
Gruppo FS si rende disponibile a stoccare generi di conforto presso le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che insistono lungo la rete ferroviaria, anche presso locali ferroviari concessi in comodato d'uso gratuito alle stesse Organizzazioni, come indicato all'art. 2 lettera A) punto 15 della presente Convenzione.

ARTICOLO 8

ATTIVITÀ ADDESTRATIVA/ESERCITATIVA

Il Gruppo FS può partecipare alle esercitazioni di Protezione Civile promosse dall'Agenzia, e viceversa, al fine di verificare, migliorare ed adottare le procedure di intervento in caso di emergenza e può suggerire la partecipazione di altre Imprese Ferroviarie e altre Società o Enti.

ARTICOLO 9

ONERI E RIMBORSI SPESE

Nel caso in cui venga richiesto il concorso del Gruppo FS, come soggetto concorrente del sistema di Protezione Civile, alle attività poste in essere dall'Agenzia per fronteggiare eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, mediante l'utilizzo di mezzi e risorse finalizzati al soccorso e all'assistenza alle

popolazioni coinvolte, le spese sostenute dal Gruppo FS, saranno rimborsate dall'Agenzia, previa autorizzazione dell'Agenzia stessa, dietro presentazione da parte del Gruppo FS di dettagliata documentazione e rendicontazione e tramite specifici atti di autorizzazione alla spesa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le fattispecie potenzialmente rimborsabili:

Costo del Personale TI/RFI/FS/ Mercitalia/Busitalia
Pedaggio e carburante auto di servizio
Gasolio per Trazione
Alberghi/Pernottamenti Personale Gruppo FS e Passeggeri
Generi di conforto
Coperte
Pulizia Vetture/loco
Manutenzione vetture/ loco
Materiali di fornitura FS richiesti ad hoc (es. effetti letterecci)
Interventi e servizi di ditte appaltatrici esterne
Utilizzo di mezzi Gruppo FS (Carrelli, Caricatori, auto, mezzi d'opera etc..)
Utilizzo di materiali già nella disponibilità dei magazzini RFI

In considerazione delle finalità del presente accordo e nell'interesse della collettività, dagli interventi di del Gruppo FS non saranno conteggiati i costi sostenuti relativi a: noleggio, mancati introiti/fermi treno, autobus, servizio taxi, utilizzo di aree, binari e locali del Gruppo FS.

ARTICOLO 10
SOCCORSO SANITARIO

Il soccorso sanitario sarà garantito dal 118 regionale e dalle sue declinazioni territoriali, nel rispetto della normativa e dei protocolli di intervento, nazionali e regionali, vigenti.

ARTICOLO 11

COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE

L'Agenzia e il Gruppo FS concordano sulla necessità di coordinare i processi di comunicazione su:

1) eventi rilevanti di circolazione ferroviaria o incidente di esercizio che possono arrecare disagio prolungato ai viaggiatori, o ad altre persone e/o conseguente necessità di intervento del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
2) contesti emergenziali e di gestione dei rischi naturali e antropici, che possano risultare pregiudizievoli per la circolazione ferroviaria;
3) attività di previsione e prevenzione dei rischi.

Il Gruppo FS e l'Agenzia condivideranno le informazioni al fine di assicurare il coordinamento nella comunicazione istituzionale e mediatica tra le due strutture e di dare tempestive e puntuali informazioni ai cittadini e di scongiurare la diffusione di notizie contraddittorie o errate che possano generare confusione e/o allarme ingiustificato.

ARTICOLO 12

GRUPPO DI LAVORO CONGIUNTO

L'Agenzia e il Gruppo FS concordano di costituire un Gruppo di Lavoro congiunto con il compito di:

- definire lo scambio informativo di dati strutturati per l'analisi dei rischi di origine naturale o antropica;
- sviluppare i modelli di intervento e procedure di assistenza alla popolazione;
- supportare e definire i piani e le attività formative ed esercitative, e più in generale le attività di prevenzione

e mitigazione dei rischi;

- apportare eventuali modifiche, analizzare e realizzare quanto altro congiuntamente ritenuto utile per gli scopi della presente Convenzione.

A tal fine, entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione, le Parti nominano coloro che, in numero massimo di tre per ciascuna parte, costituiranno il gruppo di lavoro.

È fatta salva la facoltà delle parti di allargare la partecipazione ad ulteriori membri in relazione alle tematiche da trattare all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13

DIVULGAZIONE

FS e Agenzia si impegnano a illustrare finalità e contenuti della presente convenzione anche ad altri Enti (Prefetture, Province e Comuni), in un'ottica di ottimizzazione dei flussi informativi e della redazione di opportuni protocolli informativi/operativi.

L'Agenzia - congiuntamente a FS - avrà cura di convocare gli Enti territoriali interessati (Prefetture, Province, Comuni) per la presentazione degli obiettivi dell'accordo.

ARTICOLO 14

EFFICACIA E DURATA

La presente Convenzione avrà durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Le parti, tramite i referenti delegati ai sensi dell'art. 12, procederanno annualmente alla verifica congiunta dei risultati ottenuti e all'individuazione degli obiettivi da conseguire nell'anno successivo, nonché alla valutazione di eventuali richieste di adesione alla Convenzione da parte delle altre

società del Gruppo FS, da sottoporre ai firmatari della Convenzione.
Le parti potranno in pieno accordo decidere di modificare in qualunque momento e per tutta la durata i contenuti della presente Convenzione. Inoltre, ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere, in ogni tempo, dalla presente Convenzione, dandone opportuno preavviso.
Per ogni aspetto relativo all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione i rapporti saranno tenuti tra il Direttore dell'Agenzia competente in materia di Protezione Civile e il Direttore Centrale Protezione Aziendale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

ARTICOLO 15

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali, raccolti in virtù della presente Convenzione, conformemente a quanto prescritto ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. ed esclusivamente per le finalità di cui alla Convenzione stessa. Ciascuna delle parti è titolare autonoma per i trattamenti di rispettiva competenza.

ART 16

CONTROVERSIE

Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all'adempimento della presente Convenzione, l'esame della stessa è rimandato al giudizio del Collegio arbitrale, costituito secondo la prassi, ai sensi del Codice di Procedura Civile.

Data

Per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile
Il Direttore

Per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Allegato - Modulo per la comunicazione di eventi critici/anormalità

SCHEDA RFI

AVVISO ANORMALITA' **SCHEDA N°** …….…..……..

Da: Coordinatore Movimento RFI di ……...

Data ….. /…..../…… Ore .

A:

- Sala Operativa Protezione Civile di …….
  Fax n° ……..... Ore

1° Avviso Telefonico ore …….

CODICE PRIMA SCHEDA:
- **Verde** (Informazione evento) - • **Giallo** (Allerta per possibile intervento) - • **Rosso** (Richiesta di intervento)

Nome e Cognome ..... **Firma DCCM** .....
Descrizione evento.....

Località /Tratta FS
.....
.....

TIPO di EVENTO:
- **Scontro tra treni** • **Urto con ostacoli**
- **Deragliamento** • **Investimento** (Persone/Animali)
- **Blocco circolazione con assenza tensione**
- **Singolo treno guasto fermo in linea**
- **Neve** • **Allagamento** • **Frana**
- **Incendio** • **Terremoto**

CONSEGUENZE:
- **Danni a persone**
- **Disagi a persone** (condizioni climatiche avverse)
- **Disagi a persone** (necessità di generi alimentari / acqua)
- **Necessità di evacuazione** (Treni)
- **Necessità di evacuazione** (Stazioni o altri edifici)

Ubicazione ferroviaria dell'evento:
- **Passaggio a livello Km** .....
- **Galleria** (nome) ..... **, ingressi ferroviari Km** ..... **e** .....
- **Viadotto** (nome)..... ..... **. estremi ferroviari Km** .....

Numero e tipo di treni coinvolti:
.....
Stima persone / viaggiatori coinvolti
.....
Stima feriti ..... **deceduti** .....
Persone a Ridotta Mobilità ....

PRESENZA DI MERCI PERICOLOSE. **Fuoriuscita sostanze: SI • - NO •**
- **Senza ricadute su persone - • Con ricadute su personale/viaggiatori –**
- **Con coinvolgimento di popolazione residente in prossimità della sede ferroviaria**

In casi di intervento della Protezione Civile
Possibile accesso alla sede .....
(indicare possibile accesso da strada all'infrastruttura ferroviaria)
Nominativo **Accompagnatore FS –** .....– Tel.Cel-.....
Punto di incontro..... .....

Altre Strutture /Enti allertati:
UTG • - VVFF • - 118 • - Pol.Fer. • - altre FFO • - Vigili Urbani • - SC Anestesia, Rianimazione Emergenza Territoriale • Altro •

AGGIORNAMENTO con Variazione CODICE prima scheda: Data ..... /...../..... Ore .....
Nuovo Codice:
- **Verde** (Informazione evento) - • **Giallo** (Allerta per possibile intervento) - • **Rosso** (Richiesta di intervento)

Nome e Cognome ..... **Firma DCCM** .....

CHIUSURA EVENTO: data ..... /...../..... **Ore** .....
Nome e Cognome ..... **Firma DCCM** .....

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Mainetti, Direttore AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/564

IN FEDE

Maurizio Mainetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/564

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi